

Prot. 406844  
del 13 giugno 2012

OGGETTO: Richiesta parere. Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra.

**La Provincia** fa presente che è stata presentata una "domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003" per realizzare un impianto fotovoltaico su di un'area fabbricabile con "destinazione urbanistica di zona Turistico Ricettiva di Espansione (G2)" ai sensi del vigente PRG **di un Comune**, la quale sembra non idonea allo scopo alla luce di quanto prescritto dalla deliberazione amministrativa del Consiglio regionale delle Marche n. 13 del 30/09/2010.

Chiede pertanto di valutare se sia "legittima una interpretazione ed una applicazione delle vigenti disposizioni tali per cui si possa assimilare una zona classificata dal PRG vigente come 'zona turistico ricettiva di espansione' ad una zona produttiva, poiché destinata alla produzione di servizi alla collettività". Ciò anche per estendere a tale zona la possibilità di applicazione "di cui alla D.G.R. 6 dicembre 2010, n. 1756, Allegato A, punto 10, ovvero l'esclusione prevista dalle disposizioni relative alle aree non idonee di cui alla DACR 13/2010".

Al riguardo ella rileva che "il richiamo della categoria 'insediamento produttivo' di cui alle zone territoriali omogenee D, individuate ai sensi del D.M. n. 1444/1968, dovrebbe intendersi orientato 'in senso economico', come luogo in cui si svolgono attività dirette alla produzione e/o allo scambio di beni e servizi".

Osserva che da ciò deriverebbe che nella "suddetta categoria possano rientrare non solo le attività industriali propriamente dette (secondo la nozione ricavabile dall'articolo 2195, punto 1, codice civile) ma anche le attività intermedie nella circolazione dei beni, quale il commercio, in quanto attività produttive di un reddito (in questo senso T.A.R. Lombardia, Sez. II, 1989, n. 183) ovvero di produzione di beni immateriali o di gestione dei beni (ossia l'attività direzionale)" e che inoltre "l'art. 27, comma 6°, della legge n. 865 del 1971, disciplinando i piani per gli insediamenti produttivi, prevede al loro interno impianti di carattere artigianale, commerciale e turistico (Consiglio di Stato, sez. IV, 1992, n. 966)".

Si concorda con le considerazioni svolte nel quesito **dalla Provincia**. Infatti la vigente normativa statale in materia di zonizzazione del territorio ai fini urbanistici prevede, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, fra le varie zone omogenee la zona "D", costituita dalle "parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati".

Gli impianti assimilati a quelli industriali sono sostanzialmente quelli indicati dalla Dirigente nel quesito e, cioè, gli impianti artigianali, commerciali, direzionali e turistici, in quanto tutti destinati alla produzione di beni o di servizi per la collettività

Tanto è vero che l'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 nel prevedere il "piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi" dopo aver stabilito, ai commi secondo e quinto, che "le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle aree destinate a insediamenti produttivi," cioè nell'ambito delle zone omogenee "D" ai sensi del D.M. n. 1444/1968 le cui disposizioni si applicano ai piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati ai sensi del suo art. 1 (cfr. art. 41-quinquies, ultimo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, aggiunto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 11765) e che sono acquisite mediante esproprio, dispone al sesto comma che "il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi eli carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico" (vedi anche art. 1, comma 1 lett. a) del D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440).

Nel punto 10) dell' Allegato A alla D.G.R. 6 dicembre 2010, n. 1756 (concernente le interpretazioni tecnico-amministrative relative alla Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 13 del 10 settembre 2010) si spiega che "gli impianti totalmente localizzati in aree classificate dagli strumenti urbanistici comunali quali zone produttive 'D', indipendentemente dalla loro potenza, non sono soggetti a quanto prescritto dall'allegato I" della Deliberazione n. 13/2010.

Lo scrivente ritiene che tale punto 10) nel citare le "zone produttive D" fa riferimento a tutte le zone che, pur variamente denominate dai vigenti strumenti urbanistici comunali, rientrano nella categoria delle zone omogenee "D" ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 1444/1968 e cioè "le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati", come sopra spiegato.

Anche il riferimento alle "zone industriali già individuate dagli strumenti urbanistici comunali" contenuto nel secondo periodo del punto 10) della D.G.R. n. 1756/2010 per motivare l'inapplicabilità dei "punti nn. 2, 3, 6 (ad eccezione del punto 6.8 per una mitigazione degli impatti paesaggistici) e 7 dell'allegato II" alla D.A.C.R. n. 13/2010, concerne a parere dello scrivente tutte le predette zone produttive "D".

Infatti leggendo il testo dei richiamati punti dell'Allegato II (in particolare il punto 6) si comprende che la loro inapplicabilità dipende dal fatto che gli impianti vanno ad essere installati in una zona già edificabile ai sensi dello strumento urbanistico comunale e non in considerazione della specifica destinazione industriale di essa.